

ORDINE DEL GIORNO n. 1156

Il Consiglio regionale

premessato che

- la Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, con il Disegno di legge n. 203, attualmente in discussione in Aula, ha voluto modernizzare e adeguare la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;
- tale scelta è stata motivata dalla volontà di valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del nostro territorio, di accrescere la competitività del settore turistico piemontese mediante un'offerta differenziata, nonché di garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista;
- l'articolo 2 del DDL n. 203 riguarda l'ambito di applicazione della normativa, nel quale rientrano le attività turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità temporanea, compresa, ove prevista, la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Rientrano tra queste tipologie gli esercizi di affittacamere e locande; i bed & breakfast; le case ed appartamenti vacanze e residence; le residenze di campagna; le case per ferie; gli ostelli, nonché, infine, le locazioni turistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alle quali si applicano, nello specifico, le disposizioni previste all'articolo 5 del DDL n. 203;

premessato altresì che

- il disegno di legge prevede che i soggetti gestori di attività siano tenuti ad alcuni adempimenti, tra i quali in particolare:
 - una comunicazione giornaliera delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - il quale prevede che, entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, debbano essere trasmesse le generalità *"avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax"* - e ai sensi del D.M. 7 gennaio 2013, che aggiunge che le generalità debbano essere comunicate *"all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore"*. Con riguardo alla suddetta comunicazione *"La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati"* ai sensi dell'articolo 2 del TULPS. Soltanto nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web, che impediscano la trasmissione delle generalità dei soggetti alloggiati, la comunicazione può essere effettuata mediante *"trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata"*;
 - una trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 di riforma dell'organizzazione turistica, come introdotto nel 2003, il quale prevede che *"i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle*

strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale (...) i dati statistici sul movimento turistico". Nella nostra regione è attivo il servizio gratuito "TUAP Turismo Arrivi e Presenze -Acquisizione on line dei flussi turistici", che si rivolge a tutte le strutture ricettive piemontesi per facilitare la trasmissione dei dati dei flussi turistici agli Uffici Statistici Provinciali;

considerato che con riguardo alla comunicazione giornaliera alle questure, a partire dal 2006 è stata avviata la gestione informatizzata delle c.d. schedine alloggiati, con importanti vantaggi per gli utenti e per la collettività: l'invio dei dati per via telematica senza più l'onere della consegna diretta alla questura; un controllo dei dati da parte della Polizia più veloce ed efficace nell'accertamento e/o repressione dei reati, al fine della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; nonché una maggiore tutela della privacy. Infatti, al fine di garantire la riservatezza dei dati trattati sono state previste particolari misure e procedure per gli esercenti e per gli operatori di pubblica sicurezza;

sottolineato che con riferimento, poi, alla trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici, tali informazioni sono altamente significative poiché esse rappresentano l'unica fonte verificabile per poter dimostrare i reali movimenti turistici in una determinata area, sulla cui base lo Stato provvede successivamente alla ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse Regioni;

ritenuto che

- sia necessario agevolare ulteriormente i gestori delle strutture ricettive - che al momento hanno il duplice onere di trasmissione dei dati dei clienti mediante due differenti procedure informatizzate - prevedendo, a livello nazionale una unica procedura che consenta di estrapolare, dai dati di interesse della Polizia di Stato, le sole informazioni utili ai fini della rilevazione statistica dei flussi turistici;
- sia ovviamente fondamentale che questa operazione di *uniformazione/unificazione* delle procedure avvenga in modo tale da assicurare il trattamento dei dati sulla base delle normative vigenti in materia di privacy e di trattamento dei dati statistici;

impegna la Giunta regionale del Piemonte

ad attivarsi a livello nazionale, con le modalità ritenute più opportune, affinché venga avviata un'operazione di *uniformazione/unificazione* delle procedure relative alla comunicazione giornaliera alle questure delle informazioni inerenti le persone alloggiate e alla trasmissione mensile alle Province dei dati sui flussi turistici, in modo da agevolare ulteriormente i gestori delle strutture ricettive nell'adempimento di tali oneri, contemperando tale ragionevole esigenza con il rispetto della disciplina vigente in materia di privacy e di trattamento dei dati statistici.

-----oOo-----

Testo del documento votato e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare del 27 luglio 2017